

Prot. N° 26.I 9/3/23

 **Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Ivrea**
Ministero della Giustizia

 **agenzia
entrate** 
Direzione Provinciale II di Torino

PROTOCOLLO D'INTESA

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di IVREA - Prot. 13/03/2023.0000026.I



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea (qui di seguito "Procura"),
rappresentato dal Procuratore dott.ssa Gabriella Viglione

e

l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino (qui di seguito "D.P. II"), nella
persona del Direttore Provinciale, dott. Enrico Mastrogiacomo.

Articolo 1: ISTITUZIONE DI UN CANALE DI COMUNICAZIONE DEDICATO

Al fine di agevolare le comunicazioni istituzionali, la Procura e la D.P. II attiveranno una
casella di posta elettronica dedicata, comunicandosi i rispettivi indirizzi.

La casella dedicata dalla Procura di Ivrea ha il seguente indirizzo:
segr.procuratore.procura.ivrea@giustizia.it.

LA casella dedicata dall'Agenzia delle Entrate ha il seguente indirizzo:
dp.iitorino.accordiprocura@agenziaentrate.it.

Articolo 2: TRASMISSIONE SEGNALAZIONI DI REATO

Si confermano le attuali modalità di trasmissione – tramite Portale – delle segnalazioni di
reato da parte della D.P. II ad opera della propria Area di Staff.

La trasmissione cartacea degli allegati, se voluminosi, avverrà mediante consegna all'U.R.P.
della Procura in tempi brevi rispetto all'inserimento della segnalazione di reato nel Portale.

Articolo 3: COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE

La notifica delle richieste di archiviazione in cui la parte offesa risulti essere una delle
strutture della D.P. II potrà avvenire sia a mezzo pec all'indirizzo
dp.2Torino@pce.agenziaentrate.it, sia a mezzo ufficiale giudiziario presso l'Ufficio
Territoriale di Ivrea, che provvederà all'inoltro alla struttura interessata.

Alla richiesta di archiviazione la Procura avrà cura di allegare il provvedimento del Pubblico Ministero nel quale sono esposte le motivazioni della richiesta, al fine di consentire alla D.P. II di effettuare le proprie valutazioni senza richiedere l'accesso al fascicolo del P.M.

Articolo 4: CITAZIONE DEI TESTIMONI

Qualora nel procedimento penale attivato su segnalazione della D.P. II si renda necessaria acquisire la testimonianza di un suo funzionario, questi sarà individuato nella persona che ha predisposto la segnalazione di reato o nel soggetto che in tale atto è individuato come responsabile del procedimento.

Per i procedimenti penali nei quali il capo di imputazione attiene alle dichiarazioni mendaci rese al fine di accedere indebitamente al patrocinio gratuito a spese dello Stato, la citazione testimoniale potrà essere formulata in capo "Al Direttore dell'Ufficio o ad altro funzionario informato sui fatti". Considerata la genericità della materia e la semplicità dei riscontri che avvengono mediante consultazione delle banche dati in uso all'Agenzia Entrate, in totale assenza di valutazioni soggettivo e/o discrezionali, infatti, è plausibile che anche funzionari diversi da coloro i quali hanno materialmente trattato la denuncia di reato siano in grado di riferire correttamente e pienamente sui fatti di interesse processuale.

Articolo 5: INTEGRAZIONI E MODIFICHE

Il presente Protocollo potrà essere integrato o modificato di comune accordo, anche in relazione all'approvazione di nuove norme, all'introduzione di nuove tecnologie o per superare eventuali e sopraggiunte criticità operative.

Ivrea, 09/03/2023

dott.ssa Gabriella Viglione



dott. Enrico Mastrogiacomo

